



IN QUESTA EDIZIONE

1. Elenco clienti e fornitori 2016
2. Il nuovo termine ai fini della stampa/archiviazione dei registri IVA

1

Elenco clienti e fornitori 2016

Per soggetti IVA

Con la presente comunicazione, Vi informiamo che entro il 10 aprile 2017 va effettuata la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti e fornitori) per le operazioni effettuate nell'anno 2016 ad opera dei soggetti che liquidano l'IVA su base mensile; invece entro il 20 aprile 2017 va effettuata la comunicazione ad opera dei soggetti che liquidano l'IVA su base trimestrale.

La comunicazione relativa all'anno 2016 riguarda tutte le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale, l'obbligo di presentare la comunicazione sussiste per il 2016 solo per le operazioni con un importo pari o superiore ad Euro 3.600,00 (IVA compresa). Precisiamo che le operazioni effettuate da fornitori non tenuti all'emissione della fattura, per le quali si provvede volontariamente all'emissione del documento, sono da comunicare a prescindere dall'importo.

Precisiamo che nell'obbligo in esame rientrano anche le operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici assoggettate allo "split payment" e le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del "reverse charge".

Se le fatture per operazioni attive e passive d'importo inferiore ad Euro 300,00 sono annotate in un documento riepilogativo, andrà indicato il numero del documento, la data del documento e la data di registrazione, nonché l'ammontare cumulativo dell'imponibile e dell'IVA. In questo caso va selezionato il flag "Documento riepilogativo" al fine di inserire i dati del documento che riepiloga le fatture d'importo inferiore ad Euro 300,00.

Per le schede carburanti vige la regola che per tali acquisti "certificati" tramite la carta carburante dev'essere comunicato il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il "Documento riepilogativo". Invece gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l'obbligo di tenere la carta carburante (in quanto questi movimenti possono essere contabilizzati facendo riferimento all'estratto della carta di credito/estratto bancario), non vanno comunicati.

In presenza di contratti di leasing, l'utilizzatore (cioè il soggetto che utilizza il bene datogli in leasing da parte della società di leasing) è obbligato alla comunicazione delle relative fatture.

Rimangono confermate le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione ovvero:

- importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie e le operazioni escluse o fuori campo IVA;
- i soggetti che hanno già inviato i dati delle prestazioni sanitarie (farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e medici chirurgici e odontoiatri) non devono includere queste operazioni già comunicate al Sistema tessera sanitaria.

Precisiamo che la trasmissione dei dati può avvenire in forma analitica, indicando per ogni singola operazione la data del documento, la data di registrazione, l'imponibile e l'IVA. La comunicazione può essere predisposta anche con dati aggregati per tutte le operazioni passive e attive verso lo stesso cliente o fornitore con l'indicazione del numero complessivo delle operazioni effettuate relative a ciascun cliente e fornitore. Oltre alle operazioni imponibili, andrà comunicato anche il numero complessivo delle operazioni attive e passive non imponibili o esenti.

Vi invitiamo a predisporre il file telematico, ricordandoVi di inserire la data d'impegno (che può essere p.e. il giorno in cui ci invierete il file) e il codice fiscale del nostro studio (00547870212) che agirà da intermediario abilitato alla trasmissione telematica. I dati riguardanti il C.A.F. non devono essere inseriti.

Per chi non dovesse essere munito di software gestionali/contabili che generano questo file, può usare la metodica del file in Excel. Vi chiediamo di compilare il foglio Excel allegato alla presente mail che abbiamo leggermente modificato rispetto a quello inviatoVi per la comunicazione dell'anno scorso. (<http://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2017/03/Kunden-Lieferantenliste-2016-mit-Beispiel-elenco-clienti-fornitori-2016-con-esempio-ID-799122.xlsx>) Inoltre al fine di agevolare l'inserimento corretto dei dati, Vi alleghiamo un fac-simile di una fattura di acquisto, di una fattura di vendita e di corrispettivi unitamente alla compilazione e all'inserimento dei dati riportati in un Excel esemplificativo.

Le modalità sono invariate rispetto al precedente anno 2015 e pertanto rimangono valide tutte le impostazioni informatiche vigenti l'anno scorso anche per questo invio dei dati 2016.

Per eventuali ed ulteriori informazioni in merito potete rivolgerVi al Vostro consulente. Rimaniamo in attesa dei Vostri dati/file che Vi preghiamo di inviarci entro e non oltre il 24 marzo 2017 agli indirizzi email sabine.leeg@bureauplattner.com o lea.rabensteiner@bureauplattner.com per poter adempiere a questo obbligo nei termini previsti.

2

Il nuovo termine ai fini della stampa/archiviazione dei registri IVA

Per soggetti IVA

I registri IVA dovranno essere stampati/archiviati entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

La dichiarazione annuale IVA 2017 (riferita all'anno 2016) era da presentare entro il 28 febbraio 2017. Pertanto i registri IVA riferiti all'anno 2016 dovranno essere stampati/archiviati digitalmente sostitutivamente entro il **31 maggio 2017** (invece come era fino alla dichiarazione IVA riferita all'anno 2015, entro il 31.12 dell'anno successivo). Vi chiediamo di voler rispettare questo nuovo termine, in conseguenza dell'anticipazione del termine di invio della dichiarazione IVA 2017.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

